



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano
Tel 0783 61000 – fax 0783 61207

ORDINANZA N. 07/2013

OGGETTO: pulizia di terreni, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, taglio delle siepi, rampicanti, rami d'albero, sporgenti sulle pubbliche vie, piazze e giardini, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana e di igiene e sanità.

IL SINDACO

- Vista la Legge 142/90 e visto lo Statuto Comunale.
- Visto il D.L. 30 Aprile 1992 N. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
- **CONSIDERATO** che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali - silvocolturali e altri rifiuti infiammabili anche prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
- **CONSIDERATO CHE** la Regione Autonoma della Sardegna - con delibera G.R. n. 13/06 del 28/3/2012 - ha adottato le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, della Legge 21 novembre 2000 n.353;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.16/20 del 09 04.2013 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio campagna anno 2013 finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;
- **VISTO** l'allegato alla Deliberazione n. 16/20 del 09 04.2013 "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353".
- **RAVVISATA** la necessità di adottare misure incisive, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevenzano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;
- **RAVVISATA** l'urgente necessità di provvedimenti tesi alla prevenzione dei rischi di sviluppo di artropodi (ZECICHE), comportante la possibilità di trasmissione di malattie infettive all'uomo (rikettiosi).
- **VISTE** le indicazioni dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, dall'Amministrazione Provinciale di Oristano e dall'Azienda ASL N. 5 di Oristano, Distretto di Ghilarza, che sollecitano l'adozione di urgenti provvedimenti.
- **PRESO ATTO** delle Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20 del 09 04.2013;



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano
Tel 0783 61000 – fax 0783 61207

- **VISTA** la vigente normativa igienico sanitaria.

Tutto ciò considerato

ORDINA

Dal 20 maggio e sino al 15 ottobre 2013 è fatto divieto di pascolo all'interno dell'abitato ed entro cento metri dall'ultima abitazione periferica.

Il transito temporaneo per lo spostamento di bestiame è autorizzato dai pascoli delle zone basse delle campagne verso quelle alte e viceversa, nelle strade di circonvallazione per Neoneli, nella via Dante in direzione di Neoneli e nella via Cagliari in direzione Busachi.

E' fatto obbligo ai privati proprietari di aree incolte, situate in zone urbane,

di provvedere entro e non oltre il 15 giugno 2013

- a) Allo sfalcio delle erbe al fine, sia di favorire l'azione dei prodotti usati durante la campagna di disinfestazione, sia di prevenire il rischio incendi.
- b) Alla pulizia delle pertinenze esterne in presenza di recinzioni con muri a secco.
- c) Allo smaltimento delle acque stagnanti ed alla rimozione di ogni tipo di rifiuto che costituiscono un habitat ottimale per lo sviluppo sia degli insetti che degli acari e dei ratti.
- d) L'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, il Comune provvederà d'Ufficio all'esecuzione dei lavori con addebito delle spese a carico degli interessati inadempienti.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n° 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza comporta ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di una somma pari a € **50,00 (euro cinquanta/00)** quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81. In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione dell'Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si provvederà d'Ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del contravventore.



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano
Tel 0783 61000 – fax 0783 61207

Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione dello stesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge n.1034/1971 o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni nei tempi e nei modi previsti dalla D.P.R. n. 1199/1971.

Per quanto non esplicitamente disposto con il presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni delle Prescrizioni Regionali Antincendio descritte nell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20 del 09 aprile 2013.

Il personale della Polizia Municipale, i Vigili Sanitari dell'Azienda ASL. di Oristano, il personale delle Stazioni Forestali della zona, unitamente agli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

ULA TIRSO 30 aprile 2013

IL SINDACO
(F.to Dott. Antonello Piras)
